

Codice DB1411

D.D. 4 aprile 2012, n. 869

**Lago Maggiore in Comune di Arona (NO). Nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione temporanea per un massimo di 210 giorni, di area demaniale contraddistinta al foglio 22 mappale 94 del N.C.T. mediante posa di pedana fissa, chiosco con dehor removibile e piattaforma galleggiante. Ditta: Bianco Rosa Legale Rappresentante della Ditta "Il Chiosco sas".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Che alla ditta "Il chiosco sas", possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione temporanea per un massimo di 210 giorni, di area demaniale contraddistinta al foglio 22 mappale 94 del N.C.T.; mediante posa di pedana fissa, chiosco con dehor removibile e piattaforma galleggiante.

Le strutture previste dovranno essere poste nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione che, debitamente vistato da quest'Ufficio, forma parte integrante del presente nulla osta subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) resta a carico della ditta "Il chiosco sas" ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare a seguito della posa delle strutture previste.
- 2) la ditta "Il chiosco sas" dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione del chiosco con dehor, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che raggiunga la quota massima di 194,96 mt. sul livello del mare, corrispondente alla quota relativa di + 2,57 m. sullo zero idrometrico dell'idrometro ubicato in Piazza del Popolo, o preventivamente a quota inferiore in caso di innalzamento rapido del livello del lago;
- 3) la pedana fissa, dovrà essere opportunamente ancorata alla banchina esistente al fine di evitare il rischio di deriva in caso di innalzamento del livello delle acque del lago;
- 4) dovrà essere garantito il perfetto ancoraggio della piattaforma al fine di permettere il galleggiamento della stessa sulla superficie dell'acqua, in maniera di dare la massima garanzia di solidità per evitare il pericolo di deriva,
- 5) la piattaforma galleggiante dovrà assicurare la massima garanzia di solidità in relazione alle sollecitazioni indotte alla piattaforma stessa nelle varie situazioni di livello del lago, dalla forza dei venti, dal moto ondoso e dalle imbarcazioni anche in presenza di eventuali variazioni del profilo del fondo;
- 6) la ditta "Il chiosco sas" dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione della piattaforma galleggiante, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che raggiunga la quota massima di 196,50 mt. sul livello del mare, corrispondente alla quota relativa di + 4,11 m. sullo zero idrometrico dell'idrometro ubicato

in Piazza del Popolo, o a quota inferiore in caso di innalzamento rapido del livello del lago e trasferire la stessa in luogo sicuro;

7) dovranno essere riportate sui pali del pontile e sulla pedana fissa, le quote alle quali si dovrà provvedere alla immediata rimozione della piattaforma galleggiante e del chiosco con dehor, mediante apposita segnaletica;

8) nel periodo di inutilizzo dell'area demaniale la ditta "Il chiosco sas" dovrà comunque assicurare l'adempimento alla rimozione della piattaforma galleggiante secondo la prescrizione sopraccitata,

9) la ditta "Il chiosco sas" è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso dell'occupazione dell' area demaniale, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;

10) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14/06/1928 n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla occupazione dell'area demaniale.

Il soggetto autorizzato, prima della posa delle strutture sull'area demaniale, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge e nelle sedi competenti.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli